

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2585 del 23/05/2017
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 ART. 208 - DITTA BELLONI GIUSEPPE S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA, TRATTAMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI DA UBICARSI IN COMUNE DI PODENZANO (PC) - LOC. I CASONI - VIA L. DA VINCI 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2617 del 18/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.LGS. N. 152/2006 ART. 208 - DITTA BELLONI GIUSEPPE S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA, TRATTAMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI DA UBICARSI IN COMUNE DI PODENZANO (PC) – LOC. I CASONI – VIA L. DA VINCI 5.**

**LA DIRIGENTE**

**Richiamato** il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

**Preso atto** che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

**Visti:**

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Vista** l'istanza presentata dalla ditta Belloni Giuseppe S.r.l. con nota del 20/01/2017 (assunta al prot. Arpae n. 1180 in data 01/02/2017), successivamente integrata con nota del 20/03/2017 (prot. Arpae n. 3144 in pari data), per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali da ubicarsi in Comune di Podenzano (PC) – loc. I Casoni – via L. da Vinci 5;

**Avuto presente** che l'intervento oggetto dell'istanza sopra richiamata è stato sottoposto a procedura di verifica (screening), ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 9/1999 e s.m.i., che si è conclusa con l'esclusione - con prescrizioni - dalla successiva procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. - come da delibera Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1604/2016 del 07/10/2016;

**Precisato** che per l'esame della citata istanza di autorizzazione, in data 01/03/2017 e 26/04/2017, si sono tenute le riunioni dell'apposita conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 208 - comma 3 - del D.Lgs. 152/2006, le cui risultanze finali si riportano di seguito (seduta del 26/04/2017):

*" In ragione di tutto quanto sopra esposto, considerato che già nella precedente seduta si era valutata la mancanza di "elementi ostativi al rilascio di quanto richiesto", i partecipanti alla conferenza, confermando la loro espressione favorevole sul progetto all'esame, procedono all'individuazione delle condizioni (tenuto conto che quelle dettate in sede di screening sono venute meno per quanto riguarda l'installazione del vaglio Hoffmann) da inserire in autorizzazione e come di seguito riportate:*

- 1) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva R13 sono i rifiuti speciali non pericolosi di seguito elencati:
  - rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (CER 150101, 150105, 150106, 200101), stoccaggio istantaneo 50 t. – stoccaggio annuo 25000 t./anno;
  - imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (CER 101112, 150107,

- 160120, 170202, 191205, 200102), stoccaggio istantaneo 7 t. – stoccaggio annuo 6000 t./anno;
- rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 150104, 170405, 191202, 200140), stoccaggio istantaneo 35 t. – stoccaggio annuo 1000 t./anno;
- rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 150104, 170401, 170402, 170407, 191002), stoccaggio istantaneo 12 t. – stoccaggio annuo 1000 t./anno;
- rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 150102, 191204, 200139), stoccaggio istantaneo 2,5 t. – stoccaggio annuo 1000 t./anno;
- indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo (CER 191208, 200110, 200111), stoccaggio istantaneo 1 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 150103, 030105, 170201, 191207, 200138, 200301), stoccaggio istantaneo 4 t. – stoccaggio annuo 11000 t./anno;

- la capacità complessiva istantanea della messa in riserva - R13 - è di **111,50 t.** e con il limite massimo di **45100 t./anno**, fermo restando i limiti per le diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;
- l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere effettuata nelle apposite zone individuate nella planimetria allegata alla documentazione unita all'istanza. In tali zone di messa in riserva potrà essere effettuata esclusivamente l'attività di gestione di rifiuti e pertanto il parcheggio di veicoli o lo stazionamento di altri materiali non è consentito;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice (o i codici) CER e tenute ben distinte dalle zone di accumulo di eventuali materie prime;
- dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di stoccaggio e movimentazione degli stessi;
- nelle aree cortilizie esterne ai fabbricati coperti non dovranno essere allocati rifiuti. Non dovranno inoltre essere presenti materie prime e/o attrezzature potenzialmente generanti acque di dilavamento;

2) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di recupero R3 sono i seguenti:

- rifiuti di carta e cartone di cui ai CER 150101, 150105, 150106, 200101. L'operazione di recupero non potrà superare le **25000 t./anno**;
- rifiuti di legno di cui al CER 150103 costituiti da pallet. L'operazione di recupero non potrà superare le **2000 t./anno**;
- le attività di recupero - R3 - dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità descritte nell'istanza ed i rifiuti ammessi al trattamento dovranno provenire esclusivamente dalla messa in riserva R13 presente nel sito e gestita dalla stessa Ditta secondo quanto prescritto al precedente punto "1)";
- le operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti e dei materiali ottenuti dall'attività di recupero R3 potranno essere svolte mediante la pressa imballatrice, marca ORMIC S.p.A. - modello OCT 119x110 - numero di serie 00001826;
- relativamente al recupero R3 della carta e del cartone, dovrà essere comprovata la conformità alle Norme UNI-EN 643 dei materiali ottenuti a seguito del trattamento (in analogia a quanto previsto dal punto 1.1.3.b) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.) con riferimento anche alle seguenti specifiche:
  - impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale;
  - carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, carte bituminate assenti;
  - formaldeide e fenolo assenti;

- *PCB + PCT <25 ppm.*

*Tali verifiche dovranno essere eseguite con frequenza almeno semestrale su campione composito, mediante procedura operativa che la Ditta dovrà ufficializzare ad Arpae;*

- *relativamente al recupero del legno (bancali/pallet) dovrà essere comprovata, su ogni elemento, la conformità agli standard di qualità UIC 435/4 (per i pallet EUR ed EPAL) o alla Norma UNI-EN ISO 18613 (per i pallet "bianchi");*

3) *i rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi non potranno provenire da attività di autodemolizione ai sensi del D. Lgs. n. 209/2003.*

*La conferenza ritiene inoltre opportuno che, nel provvedimento di autorizzazione (ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) di competenza della SAC dell'Arpae e da rilasciare dopo l'espressione positiva del Comando Provinciale Vigili del Fuoco sull'istanza più sopra descritta, vengano inserite anche le seguenti indicazioni:*

- *i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;*
- *contemporaneamente alla presentazione della garanzia finanziaria prevista dall'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, secondo le specifiche contenute nell'autorizzazione, la Ditta dovrà rinunciare alla attuale iscrizione nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" (n. 47/C).";*

**Vista** la nota del 09/05/2017 (prot. Arpae n. 5360) con cui la ditta Belloni Giuseppe S.r.l. ha trasmesso copia della valutazione espressa dal Comando Prov.le Vigili del Fuoco, con provvedimento prot. n. 3021 del 29/03/2017, da cui risulta che il progetto presentato, ai fini della Prevenzione Incendi, è conforme alla normativa di sicurezza vigente;

**Acquisita** in data 09/05/2017 dalla Prefettura di Piacenza la "comunicazione antimafia", ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante verifica della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Visto** inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**Si ritiene**, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi, pertanto, al rilascio dell'autorizzazione richiesta assumendo il seguente provvedimento:

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa di

1) **accogliere** l'istanza del 20/01/2017 (assunta al prot. Arpae n. 1180 in data 01/02/2017) e di autorizzare, fino al **30/06/2027** - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 la ditta Belloni Giuseppe S.r.l. con sede legale in Comune di Podenzano (PC) – via L. da Vinci 5 – loc. I Casoni (C.F./P.I. 00901940338) alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali da ubicarsi in Comune di Podenzano (PC) – via L. da Vinci 5 – loc. I Casoni. L'autorizzazione dovrà essere esercitata con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva - R13 - sono i rifiuti speciali non pericolosi di seguito elencati:
  - rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi - CER 150101,

150105, 150106, 200101 - stoccaggio istantaneo 50 t. - stoccaggio annuo 25000 t./anno;

- imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro - CER 101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102 - stoccaggio istantaneo 7 t. - stoccaggio annuo 6000 t./anno;
  - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa - CER 150104, 170405, 191202, 200140 - stoccaggio istantaneo 35 t. - stoccaggio annuo 1000 t./anno;
  - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe - CER 150104, 170401, 170402, 170407, 191002 - stoccaggio istantaneo 12 t. - stoccaggio annuo 1000 t./anno;
  - rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla Legge n. 549/93 - CER 150102, 191204, 200139 - stoccaggio istantaneo 2,5 t. - stoccaggio annuo 1000 t./anno;
  - indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo - CER 191208, 200110, 200111 - stoccaggio istantaneo 1 t. - stoccaggio annuo 100 t./anno;
  - scarti di legno e sughero, imballaggi in legno - CER 150103, 030105, 170201, 191207, 200138, 200301 - stoccaggio istantaneo 4 t. - stoccaggio annuo 11000 t./anno;
- b) la capacità complessiva istantanea della messa in riserva - R13 - è di **111,50** t. e con il limite massimo di **45100** t./anno, fermo restando i limiti per le diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;
- c) l'attività di messa in riserva - R13 - dovrà essere effettuata nelle apposite zone individuate nella planimetria allegata alla documentazione unita all'istanza. In tali zone di messa in riserva potrà essere effettuata esclusivamente l'attività di gestione di rifiuti e pertanto il parcheggio di veicoli o lo stazionamento di altri materiali non è consentito;
- d) le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice (o i codici) CER e tenute ben distinte dalle zone di accumulo di eventuali materie prime;
- e) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di stoccaggio e movimentazione degli stessi;
- f) nelle aree cortilizie esterne ai fabbricati coperti non dovranno essere allocati rifiuti. Non dovranno inoltre essere presenti materie prime e/o attrezzature potenzialmente generanti acque di dilavamento;
- g) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di recupero - R3 - sono i seguenti:
- rifiuti di carta e cartone di cui ai CER 150101, 150105, 150106, 200101. L'operazione di recupero non potrà superare le **25000** t./anno;
  - rifiuti di legno di cui al CER 150103 costituiti da pallet. L'operazione di recupero non potrà superare le **2000** t./anno;
- h) le attività di recupero - R3 - dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità descritte nell'istanza ed i rifiuti ammessi al trattamento dovranno provenire esclusivamente dalla messa in riserva R13 presente nel sito e gestita dalla stessa Ditta secondo quanto prescritto alle precedenti lettere a), b), c), d), e), ed f);
- i) le operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti e dei materiali ottenuti dall'attività di recupero R3 potranno essere svolte mediante la pressa imballatrice marca ORMIC S.p.A. - modello OCT 119x110 - numero di serie 00001826;
- j) relativamente al recupero - R3 - della carta e del cartone, dovrà essere comprovata la conformità alle Norme UNI-EN 643 dei materiali ottenuti a seguito del trattamento (in analogia a quanto

previsto dal punto 1.1.3.b) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.) con riferimento anche alle seguenti specifiche:

- impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno pergamina vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale;
- carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, carte bituminate assenti;
- formaldeide e fenolo assenti;
- PCB + PCT <25 ppm.

Tali verifiche dovranno essere eseguite con frequenza almeno semestrale su campione composito, mediante procedura operativa che la Ditta dovrà ufficializzare ad Arpae;

- k) relativamente al recupero del legno (bancali/pallet) dovrà essere comprovata, su ogni elemento, la conformità agli standard di qualità UIC 435/4 (per i pallet EUR ed EPAL) o alla Norma UNI-EN ISO 18613 (per i pallet "bianchi");
- l) i rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi non potranno provenire da attività di autodemolizione autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003;
- m) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- n) nel caso si intenda procedere alla chiusura dell'impianto, dovrà essere presentato all'Autorità competente (SAC dell'Arpae di Piacenza) un apposito piano di ripristino dell'area interessata dall'impianto medesimo. Tale piano dovrà essere assentito ed attuato secondo le modalità che verranno indicate dall'Autorità competente;
- 2) **stabilire** che, ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D.Lgs. n. 152/2006 - il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **180 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 3) **quantificare** in € **339.610,00** l'importo la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 punti 5.2.1 e 5.2.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003 e s.m.i., come sotto specificata:
- punto 5.2.1 (messa in riserva R13) in € **15.610,00** (capacità massima istantanea di stoccaggio 111,50 t. x 140,00 €/t. = € 15.610,00);
  - punto 5.2.4 (altri recuperi R3/R12) in € **324.000,00** (potenzialità massima di trattamento 27000 t./anno x 12,00 €/t. = € 324.000,00);
- 4) **informare** che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
  - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
  - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a

garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;

- 5) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come soggetto beneficiario **I'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;
- 6) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **30/06/2029**);
- 7) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Struttura, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 8) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 9) **stabilire** inoltre che la Ditta contemporaneamente alla presentazione della garanzia finanziaria prevista ai precedenti punti dovrà rinunciare all'attuale iscrizione nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" (n. 47/C) di cui al provvedimento della Provincia di Piacenza prot. n. 58432 dell'11/09/2013;
- 10) **dare atto** inoltre che il titolare della presente autorizzazione:
  - è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dall'art. 188-ter dello stesso D. Lgs. n. 152/2006 (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI);
  - deve dare adempimento alle prescrizioni contenute nel provvedimento di valutazione di conformità del progetto di Prevenzione Incendi, espresso dal Comando Prov.le Vigili del Fuoco con prot. n. 3021 del 29/03/2017;
- 11) **dare atto infine** che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**